Comunicazione P	refettura	ex	art.	135
 Dlgs. 267/2000				

COPIA WEB
Deliberazione N. 99
in data 04/11/2010

Prot. N. **17059**

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione della **Giunta Comunale**

OGGETTO:

AZIONE CIVILE DI ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NEL TERRITORIO COMUNALE REALIZZATA NELL'AMBITO DELLE C.D. "LOTTIZZAZIONI". RINUNCIA AGLI ATTI DI GIUDIZIO NELLA CAUSA CIVILE R.G. 2501/2007 TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA.

L'anno **duemiladieci** addì **QUATTRO** del mese di **NOVEMBRE** alle **ore 23.38** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

	Presenti	Assenti
TREVISAN Gilberto - Sindaco	*	
2. GIACCHERI Paola - Assessore	*	
3. MARCON Ezio "	*	
4. SARTORE ALDO "	*	
5. ROSSI FRANCO "	*	
6. VICO SABRINA "	*	
7. GASTALDELLO ANDREA "	*	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale ORSO Dott. Paolo.

Il Sindaco TREVISAN Gilberto assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: AZIONE CIVILE DI ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NEL TERRITORIO COMUNALE REALIZZATA NELL'AMBITO DELLE C.D. "LOTTIZZAZIONI". RINUNCIA AGLI ATTI DI GIUDIZIO NELLA CAUSA CIVILE R.G. 2501/2007 TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

CHE, con atto n. 235 rep. 2948 Prot. del 16.07.1971 il Comune di Rossano Veneto affidava in concessione alla "Società Italiana per il Gas – ITALGAS – S.p.a." il pubblico servizio di distribuzione del gas metano nel territorio comunale, per una durata di anni ventinove, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'apposizione del visto di esecutorietà;

CHE, con successivo atto del 7 Marzo 1988, rep. n. 872, ravvisata l'esigenza di ampliare la rete distributiva del gas in zone non ancora servite, giusta deliberazione consiliare n. 65 dell' 11.06.1987, il Comune di Rossano Veneto stipulava con ITALGAS s.p.a. un nuovo contratto di concessione per l'esercizio del servizio pubblico in questione, per una durata di anni trenta con decorrenza dalla data di stipula dell'atto medesimo, ritenuto espressamente "risolto ed annullato il precedente contratto":

CHE il D.Lgs. n. 164 del 23.05.2000, attuativo della Direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della Legge n. 144 del 17.05.1999, innovando in modo rilevante il settore della distribuzione del gas naturale, fissava il termine ultimo del periodo transitorio per la completa liberalizzazione del mercato al 31.12.2005, con possibilità di incremento di tale periodo transitorio rimessa all'esercizio di un potere discrezionale conferito dallo stesso D. Lgs. ad ogni Ente Locale concedente il servizio;

CHE con deliberazione di C.C. n. 87 dell'8.11.2005, il Comune di Rossano Veneto decideva, motivatamente, di non concedere alcun incremento del periodo transitorio in favore di Italgas Spa e con il medesimo atto, conseguentemente, individuava nel 31.12.2005 il termine di scadenza della concessione in essere, Rep. 872 del 7 marzo 1988, con Italgas Spa, deliberando altresì di procedere al riaffidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale di Rossano Veneto mediante licitazione privata ad evidenza comunitaria;

PRESO ATTO che II T.A.R. per il Veneto con ordinanza n. 46 del 18.01.2006 invitava il Comune di Rossano Veneto a rivalutare la situazione alla luce della sopravvenuta emanazione del D.L. 273/2005, articolo 23 e con successiva Sent. N. 522/06, ritenendo il ricorso proposto da ITALGAS S.p.a inammissibile per difetto di interesse all'annullamento dell'impugnato provvedimento, i cui effetti erano stati successivamente posti nel nulla dall'art. 23, c. 1, del D.L. 273/05, conv. in L. 51/06, per l'effetto ha dichiarato che il rapporto concessorio con la Società gestrice ITALGAS S.p.a. era destinato a proseguire fino al 31/12/2007, con proroga automatica fino al 31.12.2009, fatto salvo il riconoscimento delle ulteriori proroghe ex lege;

ATTESO CHE, il Comune ha ritenuto opportuno, preliminarmente all'affidamento del servizio tramite gara, attivarsi in ordine alla determinazione del valore degli impianti – chiarendo in special modo il problema della proprietà delle reti di distribuzione e del rimborso da riconoscere al gestore uscente - al fine di scongiurare possibili ulteriori slittamenti nel riaffidamento del servizio dovuti a contenziosi dell'ultim'ora con il gestore uscente e in considerazione dei tempi medi della giustizia civile;

EVIDENZIATO che il procedimento arbitrale disciplinato all'art. 19 dell'atto di concessione Rep. N. 872/88, non poteva trovare applicazione stante la nullità e l'inefficacia della clausola compromissoria in quanto volta all'applicazione di un arbitrato obbligatorio di diritto, clausola stipulata in epoca antecedente all'entrata in vigore della Legge 21.07.2000, n. 205, come peraltro confermato dalla recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr C. di S., Sez. V, sent. 22 settembre 2005 n. 7324);

DATO ATTO che, come chiarito dal Supremo Consesso con la sopra richiamata sentenza, neppure la "novazione" della clausola compromissoria poteva sanare la nullità e quindi il procedimento arbitrale non poteva garantire un valido risultato essendo viziato da nullità insanabile:

RITENUTO, quindi, di autorizzare, giusta deliberazione di G.C. n. 66 del 28.05.2007, il Sindaco pro-tempore — Gilberto Trevisan - a promuovere azione civile di accertamento circa la proprietà delle reti di distribuzione del gas naturale nel territorio di Rossano Veneto, avanti al Tribunale Civile di Bassano del Grappa e in subordine lo scomputo dei contributi versati dai "Lottizzanti" alla Società gestrice ITALGAS S.p.a. in occasione della quantificazione del rimborso da corrispondere al gestore uscente, oltre che lo scomputo dei contributi di allaccio, nominando quale legale patrocinatore l'Avvocato Primo Michielan, con Studio in Mogliano Veneto (TV), Via G. Matteotti, 20/1 e autorizzando la nomina anche in qualità di domiciliatario dell'Avv. Giorgio Gasparotto del Foro di Bassano del Grappa;

EVIDENZIATO che, con nota prot. n. 8016 dell'11.05.09 è stata sottoposta al vaglio della competente Sez. Regionale di Controllo della Corte dei Conti la problematica inerente l'indizione delle nuove gare per il riaffidamento del servizio e quindi della proprietà delle reti in funzione del rimborso da riconoscere al Gestore uscente;

PRESO ATTO del parere reso ex art. 7, comma 8, Legge 5.06.2003 n. 131, pervenuto al Prot. n. 11760 in data 09.07.09, con il quale la Corte dei Conti ha dichiarato la propria incompetenza a pronunciarsi nel merito, in quanto si tratterebbe di un ambito oggettivo che si assume esuli dalla funzione consultiva assegnata alle Sezioni Regionali di Controllo;

RAVVISATA l'opportunità di attendere l'emanazione dei Regolamenti attuativi di cui all'art. 23 bis della legge 133/2008;

VISTO l'atto aggiuntivo Rep. n. 1907 in data 1.02.2010, modificativo ed integrativo al vigente atto concessorio Rep. N. 872 del 07.03.1988 ed in particolare l'art. 2, lett. b), recante l'impegno delle parti di rimettere l'oggetto della controversia – rectius la quantificazione dell'indennità da corrispondere alla Società concessionaria al termine della gestione – alla futura composizione stragiudiziale tra le parti in contraddittorio tra loro:

PRESO ATTO dell'impegno assunto dal gestore ITALGAS S.p.a di aprire un tavolo tecnico per la definizione in contraddittorio del valore degli impianti, ai fini della determinazione dell'indennizzo da corrispondere alla Società al termine della gestione;

RITENUTO che l'impegno assunto dal gestore ITALGAS S.p.a. di aprire un tavolo tecnico per la definizione in contraddittorio del valore degli impianti, ai fini della determinazione dell'indennizzo da corrispondere alla Società al termine della gestione, possa comportare un notevole vantaggio non esponendo l'Ente ad una procedura arbitrale particolarmente onerosa;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare il legale patrocinatore **Avvocato Primo Michielan**, con Studio in Mogliano Veneto (TV), Via G. Matteotti, 20/1, in rappresentanza del Sindaco pro tempore, alla rinuncia agli atti del giudizio nella causa civile succitata, a spese compensate tra le parti;

DELIBERA

1 – di autorizzare il legale patrocinatore **Avvocato Primo Michielan**, con Studio in Mogliano Veneto (TV), Via G. Matteotti, 20/1, in rappresentanza Sindaco pro-tempore – Gilberto Trevisan – **alla rinuncia agli atti del giudizio nella causa civile R.G.** 2501/07 avanti al Tribunale di Bassano del Grappa, a spese compensate tra le parti;

* * * * *

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Segretario Comunale F.TO Dott. Paolo ORSO

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Il Resp. Serv. Contabile e Gestione delle Entrate F.TO Rag. Zelia Pan

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione suestesa.

La Giunta Comunale con votazione palese favorevole la approva.

Con separata votazione favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione <u>immediatamente eseguibile</u> ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO TREVISAN Gilberto F.TO ORSO Dott. Paolo N. 1148 Reg. Pubbl. REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs. 267/2000) Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 08/11/2010 all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi. Lì 08/11/2010 IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO ORSO Dott. Paolo CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa É <u>DIVENUTA ESECUTIVA</u> il ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. - nei suoi confronti è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di sospensione/annullamento 267/2000. Lì IL SEGRETARIO COMUNALE

COPIA PER USO WEB